

DELIBERA N. 129

16 marzo 2022

Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*

Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 16 del d.lgs. 175/2016

Parole chiave

Iscrizioni Elenco *in house*, diniego

il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 16 marzo 2022

Visto

l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

Viste

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

Vista

la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNATICO (CF 00216410530), ricevuta al protocollo ANAC n. 55459 del 26.06.2018, ID 1003, relativa all'organismo CAMPAGNATICO SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA CAMPAGNATICO SERVIZI SRL (CF 01376940530), più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata";

Considerato che

1. a norma dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3 e 4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*;
2. a seguito di una prima richiesta di integrazione documentale (protocollo ANAC n. 56964 del 27.07.2020) e di un ulteriore sollecito (protocollo ANAC n. 86696 del 16.11.2020), le integrazioni e i chiarimenti forniti dal Comune di Campagnatico (protocollo ANAC n. 92783 del 04.12.2020) hanno evidenziato alcune criticità nel requisito di controllo analogo, pertanto l'Ufficio istruttore ha inviato una nota di preavviso di rigetto (protocollo ANAC n. 7775 del 29.01.2021) richiedendo le controdeduzioni del soggetto istante e l'eventuale impegno ad un adeguamento dei requisiti ai sensi del punto 5.5 delle Linee Guida n. 7;
3. il Comune di Campagnatico ha fornito un riscontro al preavviso di rigetto di cui al precedente punto 2. informando di essersi già attivato per le variazioni statutarie richieste ai fini dell'adeguamento dei requisiti (protocollo ANAC n. 20632 del 10.03.2021);

4. con il protocollo ANAC n. 52888 del 07.07.2021, l'Ufficio istruttore ha comunicato che il termine massimo per l'invio della documentazione di adeguamento dei requisiti comprovante l'eliminazione delle cause ostative all'iscrizione, ai sensi del punto 5.5 delle Linee guida n. 7, risultava trascorso e pertanto, in mancanza di un sollecito invio della documentazione comprovante l'avvenuto completamento dell'iter di adeguamento dei requisiti, si sarebbe proceduto a proporre al Consiglio dell'Autorità il diniego dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 5.5 delle Linee guida e con gli effetti dell'art. 5.7 delle medesime;
5. il Comune di Campagnatico ha fornito un riscontro al sollecito di cui al precedente punto 4. (protocollo ANAC n. 90776 del 17.12.2021) trasmettendo una serie di documenti in parte già in possesso dell'Ufficio, in quanto inviati con la presentazione della domanda e le successive integrazioni, e comunque non utili ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adeguamento dei requisiti di iscrizione, ai sensi del punto 5.5 delle Linee guida n. 7. In particolare, non è stato prodotto il nuovo statuto societario che il soggetto istante si era impegnato a modificare con la nota protocollo n. 20632/2021 di cui al punto 3.;
6. esaminata la documentazione di cui al punto 5., l'Ufficio istruttore ha sollecitato l'invio del nuovo statuto societario (protocollo ANAC n. 2274 del 14.01.2022) rappresentando che, in caso contrario, si sarebbe proceduto a proporre al Consiglio dell'Autorità il diniego dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 5.5 delle Linee guida e con gli effetti dell'art. 5.7 delle medesime.
7. in risposta al sollecito di cui al punto 6., il Comune di Campagnatico ha trasmesso (protocollo ANAC n. 7967 del 03.02.2022) lo statuto societario vigente che risale al 2017 (Rep. n. 41596, Racc. 16754), già in possesso dell'Ufficio in quanto trasmesso con l'integrazione documentale di cui al punto 2., rispetto al quale il soggetto istante aveva manifestato l'impegno all'adeguamento con la nota prot. n. 20632/2021 di cui al punto 3.;
8. risultano trascorsi i termini di adeguamento dei requisiti di cui al punto 5.5 delle Linee Guida n. 7, tuttavia la documentazione trasmessa dal Comune di Campagnatico, di cui ai precedenti punti 5 e 7, non risulta sufficiente a dimostrare la conclusione dell'iter di adeguamento ai fini dell'eliminazione delle cause ostative all'iscrizione;

Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame non sia ammissibile procedere all'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 192 del d.lgs. 50/2016,

Rigetta

la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ID 1003, presentata dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPAGNATICO (CF 00216410530), in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla società CAMPAGNATICO SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA CAMPAGNATICO SERVIZI SRL (CF 01376940530).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22.03.2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente il 22 marzo 2022